



CITTÁ DI CASTELLAMMARE DI STABIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA.
SERVIZIO TAXI E SERVIZIO NOLEGGIO CON
CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 126 del
30 settembre 2008



CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Giovanni XXIII, n. 13 – telefono 081.3900301 – fax 0813900303
e.mail: poliziamunicipale@comune.castellammare-di-stabia.napoli.it

Settore 8° - Servizio di Polizia Amministrativa

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA. SERVIZIO TAXI E SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

**Approvato e reso esecutivo
con Delibera di Consiglio Comunale n ____ del ____ / ____ /2008**

1	Oggetto
2	Definizione del servizio Taxi ed N.C.C.
3	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto pubblico di linea
4	Determinazione del contingentamento numerico e del tipo di veicoli da adibire in servizio
5	Commissione Consultiva
6	Vigilanza sul servizio
7	Titolo per l'esercizio del servizio Taxi e noleggio con conducente mediante autovettura
8	Condizioni per l'esercizio della licenza Taxi o Autorizzazione N.C.C. in forma singola o associata – Forme giuridiche di esercizio del servizio
9	Sostituzione alla guida nell'esercizio del servizio Taxi
10	Collaborazione familiare nell'esercizio del servizio Taxi e noleggio con conducente mediante autovettura
11	Cause di impedimento al rilascio della licenza
12	Requisiti per il rilascio delle licenze Taxi e delle autorizzazioni N.C.C.
13	Assegnazione di nuove licenze o autorizzazioni
14	Commissione di concorso
15	Validità della graduatoria
16	Inizio del servizio
17	Trasferimento delle licenze
18	Domanda per il subentro nella titolarità della licenza
19	Ambiti operativi territoriali
20	Inizio del servizio
21	Caratteristiche degli autoveicoli adibiti al servizio Taxi ed Autonoleggio con conducente - verifica e revisione
22	Pubblicità sulle autovetture
23	Sostituzione dell'autoveicolo
24	Tassametro e contachilometri
25	Svolgimento del servizio
26	Veicoli di riserva per il servizio Taxi
27	Taxi collettivi
28	Luoghi di stazionamento
29	Turni di servizio
30	Autovetture fuori servizio o fuori turno.
31	Tariffe
32	Comportamento del tassista durante il servizio: obblighi e divieti
33	Trasporto di soggetti portatori di handicap
34	Comportamento degli utenti
35	Reclami
36	Sanzioni
37	Sospensione della licenza e/o dell'autorizzazione N.C.C.
38	Revoca della licenza e/o dell'autorizzazione N.C.C.
39	Decadenza della licenza
40	Osservatorio sulle deliberazioni comunali
41	Disposizioni finali

ART. 1 (OGGETTO)

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea: servizi di Taxi con autovettura e servizi di noleggio con conducente di autovettura.

Detti autoservizi provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

ART. 2 (DEFINIZIONE DEL SERVIZIO TAXI ED N.C.C.)

1. Il servizio Taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 della Legge n. 21/1992, La Giunta Comunale, di concerto con i Comuni confinanti, previa individuazione ed istituzione di aree operative comprensoriali, può facultare i titolari di Licenza Taxi degli ambiti territoriali costituenti il comprensorio, a condizione di reciprocità, ad iniziare il servizio, ovvero a prelevare l'utente presso specifico sito, ubicato nelle rispettive zone di confine.
3. All'interno delle aree comunali o comprensoriali, qualora definite, la prestazione del servizio è obbligatoria.
4. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno di rimessa privata.
5. I servizi Taxi e N.C.C. eserciti con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82, 86 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono disciplinati, per le parti in vigore:
 - a) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - b) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
 - c) dal D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
 - e) dal D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";
 - f) dalla legge n. 443 del 8 Agosto 1985, ed in particolare l'art. 5;
 - g) dal D.P.R. n. 602 del 30 Aprile 1970 avente ad oggetto: Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi
 - h) dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 474 del 02.02.2001
 - i) dal D.M. 29 marzo 1994 e ss. mm. "Modalità di applicazione dell'aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza.
 - j) dal D.M. 19 novembre 1992 "Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi";
 - k) dalle future norme che disciplineranno la materia;

ART. 3 (SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 422 del 19 Novembre 1997, previa autorizzazione dell'Ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio taxi ed N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista, noleggiatore o consorzio o cooperative degli operatori dei servizi.

ART. 4 (DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTAMENTO NUMERICO E DEL TIPO DI VEICOLI DA ADIBIRE IN

SERVIZIO)

1. Il numero ed il tipo delle autovetture da adibire al servizio taxi ed al servizio di noleggio con conducente è stabilito dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva prevista dal successivo **art. 5**.
2. Il numero delle licenze Taxi e delle autorizzazioni N.C.C. viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenuto conto del rapporto numerico tra numero di Taxi e residenti, dei flussi turistici e dei fattori che possono modificare la domanda stessa.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con precedenti atti deliberativi il numero delle Licenze ed Autorizzazioni è stato così stabilito: n. 20 Licenze Taxi e n. 20 Autorizzazioni N.C.C.
4. La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva, stabilisce la percentuale minima di vetture, rispetto al totale, da destinare al trasporto degli utenti diversamente abili, ed il contributo finanziario per l'attrezzatura del veicolo allo scopo.
5. Sono destinati al servizio le autovetture di cui all'art. 54, lett. a) del D.Lgs. n. 285/1992.

ART. 5 (COMMISSIONE CONSULTIVA)

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle licenze e/o autorizzazioni, il Comune provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva composta da n. 9 membri, di cui:
 - a) dal Dirigente - Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato, che la presiede;
 - b) dal Responsabile del Procedimento;
 - c) da due rappresentanti per il Settore Taxi e due rappresentanti per il Settore N.C.C. designati da ognuna delle organizzazioni sindacali che hanno rappresentanza nazionale;
 - d) da tre rappresentanti designati dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni di tutela dei diritti degli utenti portatori di Handicap operanti in ambito locale;
2. Ogni organizzazione od associazione rappresentata è tenuta a designare oltre al componente effettivo anche il componente supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento. I rappresentanti supplenti possono partecipare alle sedute della Commissione, ma hanno diritto di intervenire e votare solo in sostituzione del corrispondente rappresentante effettivo.
3. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
4. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Il parere della Commissione deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine alle seguenti materie:
 - a) formazione e variazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni;
 - b) formazione e variazione di norme regolamentari;
 - c) determinazione delle tariffe;
 - d) criteri per la individuazione dei luoghi di stazionamento;
 - e) criteri per la determinazione e modifica degli orari di servizioNel caso di parità prevale il voto del Presidente. I pareri di competenza della Commissione debbono essere espressi nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data della prima convocazione; in caso di decorrenza del suddetto termine senza che la Commissione si sia espressa, il Comune potrà procedere indipendentemente dal parere. Il termine di cui sopra può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.
5. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione avoca a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.
6. La Commissione dura quattro anni e rimane in carica fino alla nomina dei successori.

ART. 6 (VIGILANZA SUL SERVIZIO)

1. La vigilanza sull'esercizio del servizio taxi è affidata ai funzionari del Comune incaricati, nonché al personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

ART. 7 (TITOLO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA)

1. L'esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C., è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le C.C.I.A.
2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza per un tempo definito c/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
3. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal presente Regolamento.
4. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
5. Sia la licenza per l'esercizio del servizio Taxi che l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono titoli autorizzatori riservati strettamente al titolare, che può esercitarli in forma singola od associata; ogni titolo dà diritto all'immatricolazione di un solo veicolo.
6. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.
7. È ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
8. La licenza comunale di esercizio Taxi e l'Autorizzazione N.C.C. sono rilasciate senza limitazioni di tempo; sono sottoposte da parte del competente Ufficio Comunale a verifica quinquennale onde accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
9. La vidimazione quinquennale è effettuata entro e non oltre il primo bimestre dell'anno in cui il titolo deve essere rinnovato. Allo scopo il titolare è tenuto a presentare una autodichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, attestante il permanere dei requisiti prescritti per il rilascio della licenza Taxi o l'Autorizzazione N.C.C. Rimane ferma la facoltà del Responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti.
10. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venire meno dei requisiti d'idoneità morale dovrà darne comunicazione alla C.C.I.A.A. presso la quale è istituito il Ruolo Provinciale dei conducenti.

ART. 8 (CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA LICENZA TAXI O AUTORIZZAZIONE N.C.C. IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA – FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO)

1. I titolari di Licenza Taxi o di Autorizzazione all'esercizio del servizio N.C.C. che vogliono esercitare in forma singola hanno l'obbligo dell'iscrizione, nella qualità di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. In alternativa all'obbligo dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 5 della Legge n. 443/1985, i titolari di licenza Taxi o autorizzazione all'esercizio del servizio N.C.C. possono esercitare il servizio ricorrendo ad una delle seguenti forme associative:
 - a) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
3. E' consentito conferire la licenza Taxi o l'autorizzazione N.C.C. agli organismi collettivi di cui sopra, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento del titolo, ad uno degli anzidetti organismi collettivi, dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli e senza alcun nuovo provvedimento autorizzativi da parte del Comune.
4. Ai fini del conferimento di cui al comma precedente, è necessario produrre la seguente documentazione:
 - a) copia autenticata dell'atto con il quale viene conferita la licenza;
 - b) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce, per la durata del conferimento, il requisito dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 443/85.
 - c) gli organismi associativi di cui ai commi precedenti sono altresì tenuti a depositare all'Ufficio comunale competente l'elenco dei propri associati e di dare tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute.
5. L'ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, annota sulla licenza la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento. Il titolare è tenuto a comunicare all'ufficio comunale, per la successiva annotazione, il verificarsi del caso

di recesso, decadenza o esclusione dall'organismo cui è stata conferita la licenza. Nel caso di recesso, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non dopo un anno dal recesso.

6. Il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura può essere svolto in forma imprenditoriale purché il titolare di autorizzazione N.C.C. svolga esclusivamente tale attività. In caso di cumulo di più autorizzazioni in capo allo stesso imprenditore, alla conduzione dei veicoli strumentali all'esercizio dell'attività di N.C.C. possono essere adibiti i lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, i soci, purché in possesso della patente di categoria e tipologia corrispondente a quella richiesta per il rilascio dell'autorizzazione, nonché in possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti, ex art. 6 della Legge n. 21 del 15 Gennaio 1992.
 - a) La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di socio e/o collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
7. Nel caso di conferimento dei beni strumentali all'esercizio Taxi ed N.C.C agli organismi associativi di cui al comma 2, lett. a) - b) del presente articolo, i veicoli adibiti al servizio possono essere condotti da lavoratori dipendenti delle associazioni cooperative, soci lavoratori, e/o dal titolare di licenza o suo collaboratore familiare di una delle imprese artigiane consorziate. La qualità di socio e/o collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

ART. 9 (SOSTITUZIONE ALLA GUIDA NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI)

1. I titolari di licenza Taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti per il titolare:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi
2. In caso di decesso del titolare della licenza, gli eredi minori, subentrati secondo la procedura di cui al successivo art. 17, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento dell'età prevista dal Codice della Strada per la guida delle autovetture in servizio di taxi.
3. Il Comune, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, autorizza il titolare a farsi sostituire nella guida con specifico provvedimento.
4. La sostituzione alla guida si svolge sotto la solidale responsabilità del titolare della licenza e del sostituto, per quanto attiene alla regolarità e sicurezza del servizio e rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
5. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato:
 - a) con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari;
 - b) con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

ART. 10 (COLLABORAZIONE FAMILIARE NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA)

1. I titolari di licenza Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, qualificati tali ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti. Questa eventualità viene comunicata al Comune affinché, preso atto della costituzione dell'impresa familiare, proceda alla relativa annotazione sul titolo autorizzatorio.

ART. 11 (CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELLA LICENZA)

1. Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza Taxi e dell'Autorizzazione all'esercizio del servizio N.C.C.:

- a) l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente licenza, da parte del Comune, nei quattro anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità;
 - b) l'aver trasferito licenza Taxi o autorizzazione N.C.C. del Comune nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità;
 - c) non essere in possesso del requisito di idoneità morale.
2. Il requisito di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
- a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il requisito dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto finché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

ART. 12 (REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE TAXI E DELLE AUTORIZZAZIONI N.C.C.)

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, a **persona fisica** in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la C.C.I.A., o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo art. 6, comma 3, Legge n. 21/1992).
 - b) essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - c) non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
 - d) non essere titolare di licenza Taxi o di N.C.C. rilasciata anche da altro Comune fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni previsto dall'art. 8 della Legge n. 21/1992;
2. Oltre ai requisiti previsti al comma 1 del presente articolo, per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatorio:
 - a) La disponibilità della rimessa, in locazione o in proprietà, deve essere provata da idoneo titolo.
 - b) L'idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.
 - c) Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata anche in merito all'osservanza delle disposizioni antincendio igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro prescritto dalla normativa al riguardo
3. In ogni caso il Responsabile del procedimento amministrativo può procedere ad accertamenti d'ufficio e a chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, per verificare il possesso dei requisiti per il rilascio della licenza o autorizzazione.

ART. 13 (ASSEGNAZIONE DI NUOVE LICENZE O AUTORIZZAZIONI)

1. Il Comune non può rilasciare un numero di licenze Taxi e di autorizzazione al servizio N.C.C. superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio ai sensi del precedente art. 4.
2. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura vengono assegnate attraverso pubblico concorso, bandito con specifica deliberazione della Giunta Comunale, aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 21/1992, nonché dagli art. 7 e 12 del presente Regolamento, e nei cui confronti non ricorrano le cause di impedimento di cui all'art. 11. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria. Il bando di concorso dovrà contenere:
 - a) numero delle licenze Taxi o delle Autorizzazioni N.C.C. da assegnare;
 - b) oltre a quelli già previsti dall'art. 8 della Legge n. 21/1992, l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - f) il termine di presentazione della domanda, le modalità dell'invio e gli eventuali documenti da presentare;
 - g) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nei precedenti **artt. 7, 12 e art. 11.**
 - f) il rinvio alle norme del presente Regolamento relative a validità e utilizzo della graduatoria
3. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza di Taxi e dell'autorizzazione per N.C.C. debbono essere presentate al Sindaco, in carta semplice.
 4. Un medesimo soggetto può concorrere all'assegnazione di un solo titolo.
 5. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, di essere in possesso dei requisiti prescritti, sia dalla vigente legislazione in materia sia dal presente Regolamento, per il rilascio delle Licenze e/o Autorizzazione N.C.C. L'ufficio competente è deputato alla valutazione circa la regolarità delle domande di partecipazione ed alla redazione dell'elenco dei candidati ammessi e degli esclusi che viene approvato con determinazione del dirigente preposto all'ufficio.
 6. L'indizione del concorso, di competenza della Giunta Comunale, avviene entro 120 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente.
 7. Per l'individuazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione e dei criteri concernenti valutazione degli stessi, viene sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 5.
 8. Costituisce titolo preferenziale avere esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida o di familiare del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, nel caso di concorso per l'assegnazione di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
 9. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità devono essere coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.

ART. 14 (COMMISSIONE DI CONCORSO)

1. La Giunta Comunale nomina una Commissione di concorso di composta da n. 3 (Tre) membri, tra cui Il Dirigente/Comandante della Polizia Municipale con funzione di Presidente, il Responsabile del Procedimento ed un esperto del Settore individuato negli ambiti organizzativi Comunali con qualifica giuridica "C". La Commissione opera come collegio perfetto. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale inquadrato in pianta organica con la Categoria Giuridica "C".
2. La Commissione così composta redige la graduatoria dei candidati ammessi e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

ART. 15 (VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA)

1. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione, ed i posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento

ART. 16 (INIZIO DEL SERVIZIO)

1. Entro 15 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso assegnando agli interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, fatte salve cause di forza maggiore.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione le licenze e le autorizzazioni sono attribuite con Determinazione Dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti di legge e di regolamento.
3. Il titolare di licenza o di autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione.

ART. 17 (TRASFERIMENTO DELLE LICENZE)

1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione all'esercizio del servizio N.C.C. è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso del Comune che procede, in persona del Responsabile del procedimento alla consegna al soggetto subentrante, a persona fisica dallo stesso designata purché in possesso dei prescritti requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età ;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

2. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma, lettera c), deve essere fornita dal titolare o acquisita d'ufficio, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie pubbliche territorialmente competenti. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, la riconsegna dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di protocollo di arrivo del suddetto certificato. Il trasferimento della titolarità della licenza dovrà essere richiesto entro un anno dal verificarsi dell'evento.
3. In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita, nell'ordine, ad uno dei seguenti eredi, che sia in possesso dei requisiti prescritti:
 - a) coniuge superstite;
 - b) parenti entro il 3° grado;
 - c) affini entro il 2° grado.In caso di pluralità di eredi indicati alle lettere b) e c), la licenza, fatta salva la volontà testamentaria, può essere trasferita ad uno di loro, previo assenso dei rimanenti aventi pari titolo, oppure può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune, ad altro soggetto, designato concordemente dagli eredi di cui sopra, purché in possesso dei requisiti prescritti. Se il trasferimento non riesce a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è dichiarata decaduta e, eventualmente, messa a concorso.
4. Ove subentri nella licenza un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza: entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non potrà più essere trasferita ad altro soggetto, ma dovrà essere restituita al Comune.
5. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
6. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza della licenza, l'eventuale procedimento di trasferimento della licenza deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

ART. 18 (DOMANDA PER IL SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ DELLA LICENZA)

1. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio taxi o l'attività di noleggio con conducente, ai sensi del precedente art. 7, deve presentare domanda entro i termini previsti, in carta da bollo diretta al Sindaco, al competente ufficio comunale.
2. Nella domanda dovrà indicare:
 - luogo e data di nascita;
 - residenza;
 - cittadinanza;
 - codice fiscale.
3. Dovrà inoltre dichiarare, sotto la sua personale responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per chi si rende responsabile di mendaci dichiarazioni:
 - a) di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo che intende adibire al servizio;
 - b) di non avere trasferito licenza o autorizzazione del Comune nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità;
 - c) di essere in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 7;
 - d) di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca della licenza, da parte del Comune nei quattro anni antecedenti la pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità;
 - e) di non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio taxi ovvero di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
4. Alla domanda dovrà allegare richiesta di trasferimento sottoscritta dal titolare della licenza.
5. Qualora il richiedente sia uno degli eredi avente titolo al trasferimento della licenza, già intestata a titolare deceduto, ai sensi dell'art. 12 comma 3, dovrà indicare, sulla domanda, il rapporto o il vincolo che lo univa al deceduto, e dichiarare, inoltre, che non esistono altre persone aventi pari titolo; in caso contrario dovrà allegare dichiarazione di assenso sottoscritta dalla o dalle persone aventi pari titolo.
6. La licenza, rilasciata sulla base delle informazioni risultanti dai commi precedenti, non abilita però immediatamente all'esercizio correlato alla stessa se non dopo l'avvenuta annotazione

dell'immatricolazione del veicolo da parte della M.C.T.C. e del parere favorevole espresso dagli organi di vigilanza sulla ammissione al servizio dell'autovettura.

7. Dell'avvenuto rilascio della licenza dovrà essere informata il competente Ente deputato alla tenuta dell'anagrafe degli esercenti tali attività.
Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio della licenza il titolare dovrà esibire i seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
 - b) estremi di avvenuta immatricolazione del veicolo da parte della M.C.T.C.;
 - c) copia polizza assicurativa R.C. relativa all'autovettura immatricolata.
8. E' facoltà dell'amministrazione comunale richiedere la presentazione di certificati e documenti attestanti il possesso dei requisiti e qualità oggetto delle dichiarazioni di cui sopra.
9. Il Comune provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito di idoneità morale.

ART. 19 (AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI)

1. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentano.
2. Per il servizio taxi il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa.
3. Per il servizio N.C.C. il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 11) commi 3 e 4 della legge 21/92, ed in particolare che le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa ubicata nel territorio del Comune autorizzante l'esercizio del servizio.
4. Onde assicurare adeguati livelli di efficienza ed efficacia del servizio sul territorio comunale, il conferimento dell'autorizzazione al servizio N.C.C. ad uno degli organismi indicati all'art. 8, comma 2, lett. a) – b), ossia la gestione economica del servizio autorizzato è subordinato all'ubicazione sul territorio del Comune di Castellammare di Stabia della sede legale del soggetto conferitario, o almeno di una sede secondaria operativa, risultante da idonea documentazione, quale certificazione camerale, dotata di fax ed utenza telefonica fissa. Pari obbligo è previsto in caso di servizio N.C.C. svolto in forma imprenditoriale, ossia l'operatività in ambito comunale della sede legale o di almeno una sede secondaria dell'impresa, attestata con certificazione camerale, dotata di fax ed utenza telefonica fissa.
5. Per dimostrare l'impiego in servizio di noleggio con conducente, l'autorizzazione deve sempre trovarsi a bordo del veicolo.

ART. 20 (INIZIO DEL SERVIZIO)

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data del rilascio della licenza.
2. Qualora il richiedente, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza valido motivo, il comune dispone la decadenza della licenza.
3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.
4. La licenza deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del sostituto, nel caso di sostituzione alla guida ai sensi dell'art. 9, nonché quello dell'eventuale collaboratore familiare, adibito alla guida dell'autovettura.
5. La licenza dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa, a seguito di sanzione disciplinare.

ART. 21 (CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO TAXI ED AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE - VERIFICA E REVISIONE)

1. Le autovetture adibite al servizio taxi, devono portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "Taxi".
2. Ogni autovettura Taxi deve essere munita di una targa, con la scritta in nero "Servizio pubblico" e il numero d'ordine assegnato, del tipo stabilito dal Comune, che deve essere applicata sulla parte posteriore esterna del veicolo; all'interno deve essere esposto, in modo ben visibile agli utenti, un cartello indicante il numero d'ordine.

3. Le vetture Taxi possono essere dotate di attrezzature telematiche e telefoniche a servizio esclusivo dell'utente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte.
4. Il colore delle autovetture deve essere uniforme ed è individuato con D.M. 19 novembre 1992. Su entrambe le portiere anteriori, immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, deve essere applicata una decalcomania raffigurante lo stemma della Città.
5. Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e sono dotate di una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura «NCC», lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ed il numero progressivo dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dall'Amministrazione Comunale.
6. Sia gli autoveicoli adibiti al Servizio Taxi che quelli impiegati nel servizio N.C.C. debbono:
 - a) esser dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) esser dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose o animali domestici al seguito dell'utente;
 - c) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992.
7. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap. Le autovetture attrezzate per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 503 del 24 Luglio 1996;
8. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte degli organi comunali di vigilanza per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche di cui ai precedenti commi. Tale verifica non può implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile. Periodicamente, almeno una volta all'anno, od ogni qualvolta il Responsabile del Procedimento lo disponga per fondate ragioni, le autovetture adibite al servizio taxi ed al servizio N.C.C. sono soggette a controlli da parte degli organi comunali di vigilanza allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell'espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture Taxi, e del contachilometri generale e parziale anche per le Vetture N.C.C.
9. Ogni qualvolta gli organi comunali di vigilanza ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti, per i quali ottenne la carta di circolazione, dovranno informare l'ufficio comunale competente per il settore per la segnalazione all'Ufficio della Motorizzazione Civile..
10. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso dal Responsabile del Procedimento, si provvederà alla revoca della licenza a norma dell'art. 35.
11. Nell'autovettura in servizio è vietato fumare e il tassista è tenuto ad esporre l'apposito divieto.

ART. 22 (PUBBLICITÀ SULLE AUTOVETTURE)

1. L'applicazione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e ss.mm.ii.
2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti ed agevolazioni tariffarie deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 23 (SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO)

1. Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività, previa verifica da parte degli organi comunali di vigilanza. A seguito della sostituzione, devono essere annotati sulla licenza i dati del nuovo veicolo.

ART. 24 (TASSAMETRO E CONTACHILOMETRI)

1. Ogni autovettura Taxi deve essere munita di tassametro omologato, collocato in posizione tale da garantire all'utente la massima visibilità delle registrazioni, dalla cui lettura è deducibile il corrispettivo da pagare.
2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3. Il dispositivo può funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa. Deve essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe
4. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista sia l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute, ed indicare l'importo in Euro
5. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio comunale, per accertarne la rispondenza ai prescritti requisiti e la regolarità di funzionamento, la collocazione e la corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica il dispositivo è sottoposto a sigillatura ufficiale.
6. In caso si dovesse provvedere alla spiombatura del tassametro per riparazioni allo strumento o ad altri organi dell'autovettura o in caso di rottura del sigillo, il conducente è tenuto a darne comunicazione, anche telefonica, all'ufficio comunale competente per il settore e a sospendere il servizio fino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura.
7. In caso di guasto al tassametro, il conducente deve sospendere immediatamente il servizio ponendo i segnali d'uso di "fuori servizio".
8. Qualora il guasto avvenga mentre l'autoveicolo è in servizio, il conducente deve condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il prezzo della corsa in base al percorso chilometrico effettuato.
9. I veicoli adibiti al servizio taxi ed N.C.C. devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
10. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

ART. 25 (SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO)

1. Il servizio Taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata.
2. Lo stazionamento delle vetture Taxi avviene in luogo pubblico.
3. Il prelevamento dell'utente da parte delle vetture Taxi, oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, salvo l'obbligo a carico degli esercenti il servizio di cui all'art. 2, comma 2, alle prestazioni nell'ambito comprensoriale, se istituito.
4. Nell'ambito del territorio comunale o comprensoriale, ove definito, la corsa Taxi è acquisita:
 - a) nei luoghi di stazionamento già definiti, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 5, dal Comune o dai Comuni facenti parte del comprensorio ove definito;
 - b) mediante sistemi di chiamata via radio, con attivazione del tassametro dal più vicino posto di sosta;
 - c) al di fuori dei luoghi di stazionamento quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito; in tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada. E' vietato far salire a bordo l'utente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 100 m. dal luogo di stazionamento, qualora vi siano taxi o utenti in attesa nel luogo di stazionamento stesso.
5. L'esercizio del servizio Taxi mediante strumentazioni radio (Radio Taxi) da parte degli organismi di cui all'art. 8, comma 2, lett. a) – b) è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione da parte del Comune, previa verifica della corrispondenza dello statuto e dell'atto costitutivo al presente regolamento.
6. Il titolare di Licenza Taxi che intende effettuare il servizio tramite radio taxi dovrà richiedere apposito nulla-osta, subordinato all'accertamento dell'iscrizione del richiedente all'organismo associativo già autorizzato ai sensi del comma precedente. Il nulla-osta dovrà essere allegato alla Licenza di esercizio.
7. All'interno dell'area comunale o comprensoriale la prestazione del servizio Taxi ed N.C.C. è obbligatoria. L'accesso in strade private delimitate da cancelli, nonché in androni, portoni e cortili può essere rifiutato solo in caso di evidente difficoltà o pericolosità, a causa di ristrettezza, pendenza o cattivo stato del fondo stradale.
8. E' sempre consentito l'uso agli esercenti il Servizio Taxi ed N.C.C. delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni imposte da particolari esigenze di ordine pubblico o viabilità.
9. Il servizio di N.C.C. è offerto, contrattato e acquisito presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata su area privata.
10. L'acquisizione di servizio N.C.C. non è consentita mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

11. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 5 e delle organizzazioni sindacali di categoria interessate, può individuare spazi idonei su area pubblica, adeguatamente delimitati e segnalati, per consentire una migliore offerta del servizio N.C.C..

ART. 26 (VEICOLI DI RISERVA PER IL SERVIZIO TAXI)

1. La Giunta Comunale stabilisce la percentuale delle vetture da utilizzare per il taxi di scorta all'interno degli organismi che ne fanno richiesta.
2. Su istanza dei soggetti indicati all'art. 8, comma 2, lett. a) – b), cooperative di produzione e lavoro e consorzi, con Disposizione Dirigenziale viene autorizzata l'immatricolazione di vetture taxi da adibire a veicoli in servizio di scorta a disposizione dei propri associati o consorziati impossibilitati ad utilizzare il proprio automezzo per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, sequestro di auto non imputabile al titolare e/o conducente.
3. L'autorizzazione deve essere custodita sull'autovettura di scorta per essere esibita alle autorità di vigilanza unitamente alla licenza del taxi sostituito.
4. Il concessionario del taxi di scorta assegna l'autovettura nel rigoroso rispetto d'ordine temporale di ricevimento delle richieste che vengono annotate in apposito registro. L'annotazione consiste nell'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del periodo di presunto utilizzo del taxi di scorta.
5. Al tassista a cui sia stata assegnata un'auto di scorta è vietato l'uso diretto, a mezzo sostituto o collaboratore della propria autovettura.
6. Le licenze per autovetture di scorta non fanno parte dell'organico comunale, non possono essere date in uso, anche gratuito, ad altri soggetti, non possono essere trasferite o commercializzate ad alcun titolo e la loro istituzione non è soggetta ad approvazione regionale.
7. L'allestimento delle auto di scorta, relative al presente articolo, saranno stabilite con Disposizione Dirigenziale.
8. Il concessionario del taxi di scorta decade dalla licenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a) mancata predisposizione del servizio entro quattro mesi dall'assegnazione del titolo;
 - b) mancato pagamento della tassa di proprietà o dell'assicurazione dell'autovettura destinata a taxi di scorta;
 - c) mancato rispetto dell'ordine di precedenza nell'assegnazione del taxi di scorta così come previsto al comma 4;
 - d) violazione dei divieti così come previsti al comma 6.Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.

ART. 27 (TAXI COLLETTIVI)

1. Il servizio di "taxi collettivo", su domanda dei titolari di licenza di taxi, deve essere svolto dagli stessi titolari, su autovetture di loro proprietà o detenute in leasing. Il numero dei "Taxi collettivi" non potrà essere superiore al 10% delle licenze Taxi rilasciate. Sul tetto degli autoveicoli adibiti a "Taxi collettivo" deve essere apposta la scritta luminosa "**TAXI COLLETTIVO**", nonché un altro display destinato ad indicare principalmente la destinazione dell'autoveicolo ed il numero dei posti disponibili che saranno altresì evidenziati da un segnalatore luminoso di colore verde.
2. Il tassametro dell'autovettura adibita a taxi collettivo deve essere sigillato.
3. Il numero dei posti all'interno della vettura a disposizione dell'utenza non deve essere inferiore a sette.
4. Il "Taxi collettivo" deve sostare nella posizione di parcheggio per un tempo non superiore a dieci minuti dal momento in cui è salito a bordo il primo passeggero e tale limitazione deve essere ben visibile ed esposta all'interno della vettura.
5. La tariffa per ogni passeggero, che è indipendente dal percorso effettuato, è stabilita dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva.
6. Il titolare della licenza autorizzato a svolgere il servizio di taxi collettivo può chiedere, con istanza all'Ufficio competente, di tornare a svolgere il servizio di taxi singolo.

ART. 28 (LUOGHI DI STAZIONAMENTO)

1. Il Comune, sentita la competente Commissione consultiva, determina i luoghi della città dove le autovetture Taxi debbono stazionare in attesa della richiesta del servizio ed il numero delle autovetture in sosta per ogni stazionamento.
2. Ogni luogo di stazionamento Taxi è indicato da apposita segnalazione orizzontale e verticale e dotato di idonei sistemi di sicurezza e degli strumenti necessari allo svolgimento del servizio.
3. La scelta dei posteggi Taxi nei luoghi a ciò destinati è libera ai titolari di licenza, nei limiti dei posti disponibili in ciascuno dei luoghi stessi.

4. Qualora ricorrano speciali esigenze di ordine pubblico o di viabilità, gli incaricati della sorveglianza del servizio possono far spostare temporaneamente in altra posizione limitrofa ciascuna autovettura Taxi oppure limitare il numero delle auto sostanti o vietare del tutto la sosta in una o più stazioni e disporre che un certo numero sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo.
5. In ogni luogo di stazionamento Taxi le autovetture devono prendere posto l'una dopo l'altra, secondo l'ordine di arrivo, e devono avanzare a misura che quelle precedenti lascino disponibile il posto, rimanendo così stabilito anche l'ordine di successione.
6. Le autovetture in servizio taxi possono approssimarsi ai teatri e ad altri luoghi di spettacolo, riunioni o pubblico divertimento un'ora prima della fine degli spettacoli, riunioni, ecc..
7. In tali casi, le autovetture Taxi devono collocarsi nel posto indicato dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell'Ordine, secondo l'ordine di arrivo, ed attenersi alle disposizioni da questi impartite.
8. Lo stazionamento delle autovetture di N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rimesse situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione in cui i veicoli devono sostare a disposizione dell'utenza.

ART. 29 (TURNI DI SERVIZIO)

1. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dal Comune sentita la Commissione consultiva.
2. I turni di lavoro dovranno essere strutturati in modo da garantire il servizio in modo efficiente. I suddetti turni di lavoro non potranno essere comunque superiori a n. 12 ore giornaliere e dovranno avere una pausa di riposo tra un turno e l'altro di almeno 6 ore; ogni turno di servizio deve essere espletato senza interruzione dallo stesso conducente che lo ha iniziato, tranne nel caso di collaborazione familiare.
3. Le autovetture dovranno recare ben visibili mediante un apposito strumento o mezzo indicativo stabilito, l'apposito contrassegno indicante il turno di servizio ed il turno festivo settimanale.
4. I titolari di licenza possono usufruire di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi annui.

ART. 30 (AUTOVETTURE FUORI SERVIZIO O FUORI TURNO)

1. Quando le autovetture non sono in servizio non possono effettuare alcuna prestazione; a tal fine, le autovetture devono essere dotate di apposito segnale individuato dal Comune.
2. Le autovetture sono considerate fuori turno quando:
 - a) sia scaduto il termine del turno di servizio;
 - b) avvengano guasti all'autoveicolo o il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
 - c) vengano ritirate durante il servizio le licenze comunali di esercizio.
3. Le corse acquisite durante il turno di servizio possono essere protratte anche fuori turno, purché al momento di un eventuale controllo, dalla cifra segnata sul tassametro si possa desumere che l'inizio della corsa sia avvenuto durante l'orario di turno di servizio.

ART. 31 (TARIFFE)

1. Il servizio taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dal Comune.
2. Le tariffe Taxi sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Per la fruizione del servizio Taxi il Comune può prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione consultiva di cui all'art.5.
4. La tariffa Taxi è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra-urbano.
5. La tariffa Taxi chilometrica extra-urbana si applica esclusivamente quando la corsa ha termine oltre i limiti urbani.
6. Il tariffario Taxi scritto in lingua italiana, inglese, francese, tedesca e spagnola, e vidimato dal competente ufficio comunale, deve essere esposto all'interno delle autovetture in modo ben visibile agli utenti.
7. Il prezzo del servizio Taxi è quello che risulta dal tassametro e dalla tariffa.
8. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di N. C.C. è concordato liberamente e direttamente tra il cliente ed il noleggiatore, sulla base della tariffa praticata dall'impresa in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.
9. Il trasporto di persone diversamente abili, o dei supporti necessari alla loro mobilità, non può dar luogo a nessun tipo di supplemento tariffario.
10. I tassisti ed i noleggiatori, nonché le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della Legge 21/92 possono stipulare con soggetti terzi, pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti per l'esercizio della loro attività che prevedano variazioni al ribasso dell'importo tassametrico e/o del tariffario N.C.C. determinabile in applicazione dei criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.

ART. 32 (COMPORTAMENTO DEL TASSISTA DURANTE IL SERVIZIO: OBBLIGHI E DIVIETI)

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente regolamento, ha l'obbligo di:
 - a) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - b) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dall'Autorità comunale;
 - c) anche nel caso di fuori turno, accettare servizi richiesti, per motivi di ordine pubblico, dagli agenti di Polizia Municipale e da altri agenti della Forza Pubblica;
 - d) effettuare, anche nel caso di fuori servizio, il trasporto di persone ferite o colte da malore sulla pubblica via; eccettuati i casi manifesti o dichiarati di malattia o situazione pericolosa, o contagiosa o di ubriachezza manifesta o alterazione da sostanze psicotrope, per i quali è tenuto comunque ad avvertire il servizio di pronto soccorso o altre istituzioni competenti;
 - e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
 - h) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dal cliente all'interno del veicolo;
 - i) rilasciare al cliente la ricevuta o fattura, se richieste, attestanti il prezzo pagato per il trasporto;
 - j) attrezzare l'autovettura per soddisfare le richieste dell'utente anche in caso di neve;
 - k) comunicare al competente ufficio comunale le variazioni di indirizzo e numero telefonico;
 - l) durante le soste sul luogo di stazionamento stare al posto di guida o nelle immediate vicinanze dell'autovettura, in condizione di partire alla richiesta di servizio. Eventuali motivate assenze dovranno essere contenute in un limite massimo di 30 minuti e segnalate con cartellino indicante la situazione di temporaneamente fuori servizio e con disco orario.
 - m) trasportare gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
11. informare l'ufficio competente entro il giorno successivo la data di inizio della eventuale sospensione del servizio, mediante comunicazione scritta o telefonica, fatto salvo successiva comunicazione scritta, indicando il motivo e la durata;
12. indossare un abbigliamento decoroso: ad esempio per gli uomini, da pantalone lungo, maglia, camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche; per le donne, da pantalone lungo, gonna o gonna-pantalone al ginocchio, maglia, camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche.
13. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, tranne i casi di apprendistato a seguito di trasferimento della licenza previa autorizzazione del Comune;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo, salvo i casi che possono compromettere la sicurezza o l'igiene;
 - e) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - f) effettuare servizi con il tassametro non inserito;
 - g) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo di posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
 - h) lasciare l'autovettura sul luogo di stazionamento al di fuori dell'orario di lavoro;
 - i) fumare o mangiare durante la corsa;
 - j) tenere in funzione, durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;
 - k) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvo la rivalsa nei confronti delle persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
 - l) consumare i pasti durante il posteggio all'interno del veicolo.

ART. 33 (TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP)

1. Il servizio taxi è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap; la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.
2. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti disabili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei disabili è effettuato gratuitamente. Qualora il soggetto disabile utilizzi un

abbonamento taxi gli eventuali accompagnatori verranno trasportati senza ulteriore spesa dall'inizio alla fine della corsa.

3. Il titolare della licenza può adibire al servizio esclusivamente il veicolo di cui all'art. 54 lett. a) del D.Lvo 285/92; però se il numero di veicoli attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità risulta insufficiente a coprire le richieste di servizio, il Comune si riserva di indicare, con successivo separato provvedimento, un congruo numero di licenze esistenti che dovranno essere necessariamente dotate di veicoli attrezzati e contestualmente dettare ulteriori specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

ART. 34 (COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI)

1. Agli utenti del servizio di taxi è fatto divieto di:
 - a) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone superiore a quanto stabilito dalla carta di circolazione;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
 - f) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
 - g) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
 - h) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
 - i) fumare durante la corsa.Tali divieti vanno elencati nell'apposita tabella, che deve essere esposta nell'autovettura in modo da essere ben visibile agli utenti.
2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

ART. 35 (RECLAMI)

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale; l'indirizzo ed il numero di telefono dell'ufficio comunale cui indirizzare i reclami dovrà essere inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.

ART. 36 (SANZIONI)

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 86, commi 2 e 3; del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
 - a) Salvo diversa disposizione di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, per le violazioni delle presenti norme regolamentari si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
 - b) con le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della licenza.L'applicazione delle sanzioni di cui al presente punto segue le procedure di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'applicazione delle sanzioni di cui al precedente punto b) deve essere preceduta da avvio di procedimento con contestazione all'interessato, mediante notifica, entro dieci giorni dal ricevimento della segnalazione. L'interessato, entro 20 giorni dalla notifica ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di essere sentito, l'istruttoria viene conclusa dal responsabile del procedimento. Questi, valutata la documentazione e ascoltato l'interessato che ne abbia fatto richiesta, e sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 4; assume con apposito atto le conseguenti determinazioni:
 - applicazione delle relative sanzioni se il fatto è fondato e provato;
 - archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doversi applicare le sanzioni amministrative accessorie.Nel caso in cui sia in corso un procedimento penale per reati commessi nell'esercizio della professione dal titolare della licenza o dai suoi legittimi sostituti, il responsabile del procedimento si deve astenere da qualunque decisione in merito fino alla conclusione del procedimento penale.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, per le seguenti violazioni:
 - c) violazione dell'art. 20 comma 4, per mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del sostituto alla guida o del collaboratore familiare;
 - d) violazione dell'art. 21, per mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture;
 - e) mancato rispetto degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 32;
 - f) mancata segnalazione di guasti di tassametro e di contachilometri, così come previsto dall'art. 24;
 - g) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono dell'Ufficio cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 34;
 - h) violazione del comma 5 e 6 dell'art. 25 per svolgimento del servizio radio taxi senza autorizzazione;
 - i) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 9 e dell'art. 10;
 - j) violazione dell'art. 25, per prelevamento dell'utente o inizio del servizio al di fuori dell'area comunale o comprensoriale;
 - k) prestazione del servizio con il tassametro non in conformità con quanto previsto dall'art. 24 o con il tassametro spiombato;
 - l) violazione dell'art. 29, relativo al mancato rispetto dei turni di servizio;
 - m) violazione dell'art. 25 relativo alle modalità di acquisizione della corsa;
 - n) inosservanza delle norme in materia di tariffe di cui all'art. 31.

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni tenuto conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
4. Il mancato rispetto del divieto di fumare è sanzionato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 3 del 16.01.2003.

ART. 37 (SOSPENSIONE DELLA LICENZA E/O DELL'AUTORIZZAZIONE N.C.C.)

1. La licenza e/o l'Autorizzazione è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come individuate all'art. 33 e successive disposizioni;
 - b) per il servizio Taxi, violazione dell'art. 25 comma 7, per mancata prestazione del servizio;
 - c) si apre il servizio Taxi che per quello di N.C.C., violazione di norme anche di diversa natura, per la terza volta nell'arco dell'anno, per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 34, comma 3, lettere da c) a k);
 - d) per il servizio Taxi, inosservanza delle tariffe, accertata per la seconda volta nell'arco di due anni.
2. Il Comune dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 38 (REVOCA DELLA LICENZA E/O DELL'AUTORIZZAZIONE N.C.C.)

1. Il Comune dispone la revoca della licenza Taxi nei seguenti casi:
 - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 6;
 - b) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 12;
 - c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previsto all'art. 17;
 - d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 37;
 - e) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
 - f) per non avere messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 21 comma 10;
 - g) inosservanza delle tariffe, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni;
 - h) accertati servizi abusivi di linea.
2. Il Comune dispone la revoca dell'Autorizzazione N.C.C. nei seguenti casi:
 - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 6;
 - b) per non avere messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 21 comma 10;

- c) esercizio dell'attività in forma associata senza che gli organismi indicati all'art. 8, comma 2, lett. a) – b), nonché l'impresa in caso di esercizio dell'attività in forma imprenditoriale, non possiedano la propria sede legale, o almeno una sede operativa dotata di utenza telefonica fissa e fax, sul territorio del Comune di Castellammare di Stabia;
 - d) mancata disponibilità di una rimessa sul territorio del Comune di Castellammare di Stabia prevista dall'art. 12 comma 2, e dotata dei requisiti previsti dalle lett. a), b), c) dello stesso.
4. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione.

ART. 39 (DECADENZA DELLA LICENZA)

1. La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con l'obbligo del Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:
 - a) per non avere comprovato, nel termine di cui all'art. 12 comma 7, del presente regolamento, il possesso dei requisiti nel medesimo articolo prescritti;
 - b) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 16;
 - c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - d) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 3.
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione.

ART. 40 (OSSERVATORIO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA)

Le deliberazioni comunali, compresa la presente, relative alla modifica del presente regolamento, alla determinazione del numero di licenze ed autorizzazioni, all'approvazione delle tariffe, all'organizzazione e svolgimento degli autoservizi pubblici non di linea in ambito territoriale locale sono trasmesse alla Commissione Consultiva Regionale istituita dal comma 6, art. 4 della Legge Regionale n. 3 del 28 Marzo 2002 presso l'Ente Regione Campania - Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità – Settore Autolinee e Vie di Comunicazione”, per la competente verifica di applicabilità ed acquisizione di proposte. Salva diversa disposizione di legge, decorsi infruttuosamente giorni 30 dalla trasmissione delle deliberazioni comunali, le decisioni dell'Amministrazione Comunale diventano applicabili.

ART. 41 (DISPOSIZIONI FINALI)

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme contenute nel precedente Regolamento comunale per il servizio Taxi e di noleggio con conducente.

Ogni situazione difforme alle presenti disposizioni devono essere regolarizzate entro e non oltre mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente.